





Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet: http://www.inca.it

E-mail: politiche-previdenziali@inca.it

Roma 4 marzo 2009

Prot. N° 56

Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici INCA all'Estero Alle Segreterie Regionali e Comprensoriali Filt-Cgil Al Dip. Politiche Sociali CGIL

LORO SEDI

OGGETTO: Invalidità specifica autoferrotranvieri : ripristinata la normativa di riferimento - Art. 3 legge n° 9/2009 ; Msg INPS n°4665/2009

La legge n. 133/2008, oltre ai contenuti di carattere finanziario e previdenziale, contiene una disposizione sulla semplificazione normativa che cancella dall'ordinamento circa 3500 leggi. Nell'elenco delle disposizioni abrogate era compresa la legge 28 luglio 1961, n. 830 che disciplina tutt'ora la pensione di invalidità specifica per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Con la legge n.9/2009 (nuova norma sulla semplificazione che abroga circa 29.000 disposizioni), la legge 830/61 è stata stralciata dall'allegato A della legge 133/08, tornando in piena vigenza, senza soluzione di continuità.

Care/i compagne/i,

l'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (termine venuto a scadenza il 22 dicembre 2008), sono abrogate circa 3500 leggi appositamente elencate nell'allegato A (cosiddetto "taglione").

Nell'elenco delle disposizioni abrogate era compresa la legge 28 luglio 1961, n. 830, che disciplina la pensione di invalidità specifica per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

La soppressione di tale istituto era incompatibile con la normativa vigente, ed in particolare con il d.lgs 414/96 (decreto di soppressione del fondo autoferrotranvieri) che, all'art. 3 comma 1 lett. c), nel definire il regime pensionistico dei lavoratori autoferrotranvieri iscritti al soppresso fondo al 31/12/1995, regola la pensione di invalidità specifica richiamando espressamente gli articoli 12, primo comma, lettera a) e 13, primo comma, lettere a) e b) della legge 28 luglio 1961, n.830.

Per queste ragioni il parlamento vi ha posto rimedio in sede di conversione in legge di un altro provvedimento taglia-leggi, ben più ampio del precedente: l'art. 3 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge n. 9 del 18 febbraio 2009 (nuova norma sulla semplificazione che abroga circa 29.000 provvedimenti) elimina, con decorrenza **dal 22 dicembre 2008** (data di entrata in vigore del decreto e coincidente con il termine abrogativo) la legge 28 luglio 1961, n. 830 dall'allegato A di cui sopra.

Lo stralcio, dunque, ancorché sia avvenuto in sede di conversione del decreto, ha decorrenza retroattiva e consente di considerare *sempre* vigente, *senza soluzione di continuità*, la disciplina dell'invalidità specifica contenuta nella legge 830/61 e richiamata dal d.lgs 414/96.

L'INPS con il messaggio n.4665 del 2 marzo 2009 chiarisce, alla luce degli eventi normativi appena descritti che *nulla risulta mutato per quanto riguarda la vigenza della prestazione di invalidità specifica degli autoferrotranvieri*.

Poiché, per quanto ci riguarda, la questione della abolizione dell'invalidità specifica è stata sollevata in modo prevalente ed in modo unitario dalle organizzazioni sindacali di categoria, invitiamo le sedi a dare la massima diffusione della presente nota e del messaggio dell'Istituto non pubblicato sul sito.

Fraterni saluti

Segreteria Nazionale Per l'area Politiche previdenziali Per il Collegio di Presidenza Filt-Cgil Francesco Baldassari Luigina De Santis

ALLEGATI:

• Messaggio INPS n° 4665 del 2 marzo 2009